

CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

Risoluzione 14/12/2007 n. 373/E

(...)

Al riguardo si fa presente che nel contratto a favore di terzo, parte contrattuale e' lo stipulante, mentre il terzo beneficiario non e' parte ne' in senso sostanziale ne' in senso formale (sent. Cass., sez. II, del 17/3/1995 n. 3115). Egli, infatti, si limita a ricevere "gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, mentre non e' concepibile che discendano per il terzo obbligazioni verso il promittente" (sent. Cass del 20/1/2005 n. 1150).

Nella fattispecie in esame, pertanto, anche ai fini fiscali, ciò che rileva è il rapporto sinallagmatico esistente tra il promittente e lo stipulante, vale a dire la sussistenza di un nesso di interdipendenza tra le obbligazioni assunte dalle parti contraenti, a prescindere dalla circostanza che dalla predetta cessione nessun arricchimento patrimoniale e' espressamente ravvisabile in capo allo stipulante medesimo. Tale nesso di interdipendenza non viene infranto dalla deviazione degli effetti a favore del terzo.

Infatti, per effetto della stipulazione, il terzo acquista i diritti che a lui si riferiscono nel contratto concluso tra il promittente e lo stipulante (art. 1411 c.c.), ma non diventa parte del contratto e, quindi, non assume obbligazioni.